

AGGIORNATO AL 26/10/2023
DELIBERA N. 341

FEDERAZIONE ITALIANA

TENNISTAVOLO

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA



FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La giustizia della F.I.Te.T. è amministrata in base al presente Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.

ARTICOLO 2

DOVERI DI COMPORTAMENTO

1. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale osservano comportamenti conformi a quanto previsto dallo Statuto federale, dai Regolamenti Federali, dal Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI, nonché dai provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni della F.I.Te.T. e dei suoi Organi.
2. I soggetti di cui al comma 1 mantengono una condotta conforme ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, dall'uso, dalla somministrazione e dalla commercializzazione di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica che verbale, dalla corruzione, da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque al rispetto del vincolo di giustizia di cui all'art. 62 dello Statuto Federale.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale, nonché di esprimere giudizi su fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire agli Organi della F.I.Te.T. risposte complete e veritiere su quanto ad esse richiesto; sono, altresì, obbligati a trasmettere copia degli atti e documenti che loro venissero richiesti. Coloro che forniscono risposte inesatte o non veritiere o che trasmettono documenti ideologicamente o materialmente falsi ne sono responsabili.
5. Il legale rappresentante delle società, i dirigenti, i soci ed i collaboratori della gestione sportiva sono responsabili in solido con la società.

*Alessandro Cherubini***ARTICOLO 3****ILLECITO SPORTIVO E OBBLIGO DI DENUNZIA**

1. Rispondono di illecito sportivo gli affiliati ed i tesserati e qualunque altro appartenente alla Federazione che compiono e consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico.
2. Chiunque abbia avuto rapporti con le Società o le persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma precedente, o ne sia venuto anche semplicemente a conoscenza, ha il dovere di informare immediatamente il Procuratore Federale.
3. E' fatto, comunque, obbligo al giudice arbitro, o a chi ne fa le veci, nell'ipotesi in cui l'illecito sportivo, di cui al comma primo, dovesse evidenziarsi nel corso di una competizione agonistica, di menzionare i fatti nel suo rapporto all'organismo omologante, allegando allo stesso: dichiarazioni rese, denunce presentate, ogni altra documentazione eventualmente utile.
4. L'illecito sportivo di cui al primo comma è rilevato in via presuntiva, fatta salva la prova contraria, in tutti i casi di recidiva inerenti alle infrazioni al dettato di cui all'articolo 4.7 del Regolamento Tecnico di Gioco.
5. Chiunque ometta di segnalare entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, nel modo disposto dal comma 2, i fatti di illecito sportivo dei quali sia venuto a conoscenza, è considerato responsabile di omessa denuncia.
- 6 L'illecito sportivo viene punito con la sanzione inibitiva che va da un minimo di mesi 8 sino alla radiazione, per i casi di particolare gravità.

ARTICOLO 4**FRODE SPORTIVA**

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza, od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste ex L. n. 401/89.
3. La frode sportiva è punita con la sanzione inibitiva che va da un minimo di mesi 8 sino alla radiazione, per i casi di particolare gravità.

ARTICOLO 5**VIOLENZA**

1. Tutti i tesserati e qualunque altro appartenente alla Federazione rispondono degli atti di violenza, sia fisica che verbale, compiuti quali attentati alla lealtà sportiva, come definita dal precedente articolo 2, e sono assoggettabili alle sanzioni previste dal presente Regolamento di Giustizia.

ARTICOLO 6**DIVIETO DI SCOMMESSE**

1. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FITET.
2. Chiunque violi tale divieto è punito con la sanzione inibitiva da sei mesi a 5 anni.

ARTICOLO 7**SOSTANZE VIETATE**

1. L'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e metodi, di cui alle Norme Sportive Antidoping, è sanzionato ai sensi delle citate Norme Sportive Antidoping.

ARTICOLO 7bis**ATTI DI VIOLENZA DI GENERE**

1. Costituiscono grave illecito tutte le condotte consistenti nella violazione dei divieti di cui al capo II, titolo I, libro III del D. Lgs. 198/2006;
2. Sono passibili di sanzione disciplinare tutti i tesserati che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-



bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del Codice Penale;

3. Le infrazioni di cui al comma 1 sono punite con la squalifica o inibizione previste agli artt. 10,11 e 12 del presente Regolamento
4. Le infrazioni di cui al comma 2 sono punite con la radiazione o il ritiro della tessera.

ARTICOLO 8

RESPONSABILITA' SOGGETTIVA

1. Tutti gli affiliati e tesserati rispondono delle infrazioni alle norme contenute nello Statuto Federale e nei Regolamenti Federali commesse sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.
2. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali non può essere invocata a nessun effetto.
3. I comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione o dalla loro notifica, nei modi di rito, se prevista.
4. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari perpetrati dagli affiliati medesimi.

ARTICOLO 9

RESPONSABILITA' OGGETTIVA

1. Le società e le associazioni sportive affiliate, nella persona del Presidente o di colui che ne ha la rappresentanza legale o sociale rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere.
2. Qualora fatti illeciti siano stati commessi da persona estranea alla società, ma nell'evidente interesse di essa, è fatto obbligo a quest'ultima di dare la prova di non avervi partecipato e di avere, comunque, ignorato i fatti stessi. Tuttavia le società e le associazioni sportive affiliate potranno essere ritenute non responsabili se dai risultati dell'istruttoria o del giudizio, si possa trarre il fondato convincimento di mancanza di colpevolezza oppure di forte e serio dubbio di responsabilità.
3. Le società, società e le associazioni sportive affiliate sono, comunque, responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni da esse organizzate. La mancata richiesta della forza pubblica comporta un aggravamento della sanzione che, in ogni caso, non può essere superiore al doppio di quella massima prevista.

TITOLO II - SANZIONI

ARTICOLO 10

SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA'

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
 - a) ammonizione: consiste in un richiamo verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in esame;
 - b) deplorazione: è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
 - c) ammenda: è una pena pecuniaria comminata laddove siano stati integrati gli estremi di una contravvenzione. Consiste nel pagamento di una somma di danaro;
 - d) disputa di uno o più incontri a porte chiuse;
 - e) squalifica del campo di gara per una o più giornate;
 - f) perdita dell'incontro;
 - g) penalizzazione nel punteggio;
 - h) perdita o non assegnazione del titolo a squadre;
 - i) retrocessione ad un livello inferiore del Campionato;
 - l) non ammissione a determinate manifestazioni o campionati a squadre regionali, interregionali, nazionali o internazionali;



Alessandro Cherubini

- m) sospensione dall'attività agonistica ufficiale nell'ambito della stagione agonistica in corso (che non comporta decadenza dall'albo federale della F.I.Te.T.) per un periodo che può andare da un giorno al limite della stagione sportiva in corso;
 - n) radiazione.
2. Il limite minimo per le ammende di cui al punto c) è stabilito in Euro 10,00, mentre il massimo è stabilito in € 10.000,00.
3. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo godono del beneficio della non menzione sugli atti ufficiali della Federazione.

ARTICOLO 11

SANZIONI A CARICO DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

1. Gli atleti e i tecnici che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione: consiste in un richiamo verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti dell'atleta o del tecnico;
- b) deplorazione: è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
- c) squalifica per una o più giornate per quel che attiene ai campionati a squadre, o per una o più manifestazioni, per quel che si riferisce alle gare individuali, o per un periodo di tempo che non superi i dodici mesi. Detto massimo viene diminuito fino a tre mesi nell'ipotesi d'infrazione al dettato dell'art. 4.7 del Regolamento Tecnico di Gioco;
- d) non assegnazione o revoca del titolo individuale;
- e) non ammissione a determinate manifestazioni o campionati individuali regionali, nazionali o internazionali anche se l'atleta abbia acquisito il diritto di partecipazione per qualificazione;
- f) sospensione da qualunque attività per un periodo di tempo non inferiore ad 1 giorno e non superiore a dodici mesi;
- g) ritiro definitivo della tessera, ovvero radiazione.

2. Alle sanzioni di cui alla lettera a) e b) del presente articolo viene applicato il beneficio della non menzione sugli Atti Ufficiali della Federazione.

ARTICOLO 12

SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI E DEGLI ALTRI TESSERATI

1. I dirigenti o gli altri tesserati di cui all'art.13 dello Statuto che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione: consiste in un richiamo verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti del dirigente o di altri tesserati;
- b) deplorazione: è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
- c) inibizione a rappresentare la società per una o più giornate (con riferimento ai Campionati a squadre) o per una o più manifestazioni (con riferimento alle gare individuali) o per un periodo di tempo che non superi i 12 mesi;
- d) inibizione a ricoprire cariche federali per un periodo di tempo non inferiore ad 1 giorno e non superiore a dodici mesi;
- e) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
- f) radiazione.

2. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo godono del beneficio della non menzione sugli Atti Ufficiali della Federazione.

b

a

*Alessandro Cherubini*

ARTICOLO 13 SANZIONI ACCESSORIE

1. Il provvedimento disciplinare avente ad oggetto le sanzioni, ad efficacia temporale, di cui ai precedenti articoli, comporta, per l'intero corso della sua esecuzione, l'inibizione a presenziare alle assemblee generali ordinarie e straordinarie di qualunque livello, nonché la perdita della capacità di essere nominato membro dei Collegi Arbitrali.
2. Il provvedimento disciplinare o i provvedimenti disciplinari aventi ad oggetto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un anno comporta l'impossibilità di ricoprire una qualunque carica federale come previsto dall'art. 64 lettera d) dello Statuto.

ARTICOLO 14 RECIDIVA

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel comma precedente, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dal primo comma, può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di sanzione previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
9. Per atleti e tecnici in caso di doppia ammonizione si applica automaticamente la sanzione della squalifica di una giornata senza contestazione di recidiva.

ARTICOLO 15 DEL TENTATIVO

1. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o ne siano responsabili, sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se i soggetti di cui sopra, volontariamente, desistono dall'azione soggiacciono, soltanto, alla pena per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa. Se gli stessi, volontariamente, impediscono l'evento soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

*h**af*

ARTICOLO 16

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando, dai fatti accertati, emergono, a carico del responsabile, una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri derivante dalla carica ricoperta;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver determinato, o concorso a determinare, turbativa dell'ordine pubblico;
- d) aver commesso il fatto al fine di commettere altre violazioni o ottenere l'impunità per quelle commesse;
- e) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione;
- f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- g) aver consumato l'illecito sportivo, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, facendo uso della violenza, sia fisica che verbale;
- h) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
- i) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
- l) aver agito per motivi abietti o futili;
- m) avere, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- n) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.

2. La misura dell'inasprimento della sanzione in presenza di circostanze aggravanti non potrà, comunque, superare il triplo della sanzione massima prevista per l'infrazione nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, mentre nel caso di una sola circostanza aggravante, l'aumento è fino ad un terzo della sanzione massima prevista per l'infrazione.

ARTICOLO 17

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergono a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui;
- b) essersi adoperato, spontaneamente ed efficacemente, per eludere o attenuare le conseguenze dannose della violazione;
- c) avere concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
- d) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- e) avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. Se ricorre una circostanza attenuante la pena viene diminuita in misura non eccedente un terzo; se concorrono più circostanze attenuanti, si applica la pena meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla in misura non eccedente un terzo.

ARTICOLO 18

VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.



Alessandro Cherubini

4. L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione deve operare, fra le stesse, un giudizio di prevalenza o equivalenza e più esattamente: quando sono prevalenti le aggravanti, il giudice non tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le attenuanti e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti.
5. Se, invece, sono prevalenti le attenuanti non si tiene conto degli aumenti di pena e si fa luogo soltanto alle diminuzioni.
6. Se fra le une e le altre vi è equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

ARTICOLO 19

INOSSERVANZA DELLE SANZIONI

1. Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte sarà deferito dagli Organi federali, all'Organo giudicante per ulteriori provvedimenti disciplinari.

PARTE SECONDA TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

Capo I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO E ORGANI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 20

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

ARTICOLO 21

ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI SOGGETTI DEI PROCEDIMENTI

1. Sono organi di giustizia presso la F.I.Te.T.:
il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello;
il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di

avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione ciascun componente attesta altresì l'assenza di incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso la F.I.Te.T. è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la F.I.Te.T., la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

6. I componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale non possono ricoprire cariche federali e sociali, né fare parte di collegi arbitrali istituiti ai sensi del presente Regolamento, né essere delegati nelle Assemblee generali ordinarie e straordinarie di ogni livello. Possono assumere le funzioni di Presidente delle Assemblee e, qualora non candidati a cariche elettive, fare parte della Commissione Verifica Poteri.

7. Con delibera del Consiglio Federale, può essere stabilito che le funzioni della Corte Sportiva di Appello siano esercitate dalla Corte Federale di Appello.

ARTICOLO 22 ATTRIBUZIONI

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

ARTICOLO 23 COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Presso la F.I.Te.T. è istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia presso la F.I.Te.T. è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di della Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione

h

of

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 21, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.
3. Fino all'insediamento della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.

Capo II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ARTICOLO 24

DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Spetta agli Affiliati, ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 25

CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. La Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva nei limiti stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. L'ammontare del contributo è fissato annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il contributo è dovuto per ciascun soggetto, diverso dal Procuratore Federale, che introduca il procedimento. Nei casi in cui il procedimento sia cumulativo o comunque sia proposto nell'interesse di più soggetti, esso è dovuto in misura pari all'importo stabilito, moltiplicando il numero dei soggetti nel cui interesse è presentato l'atto introduttivo.
4. In caso di accoglimento pieno di un gravame, l'importo del contributo versato per l'impugnazione viene restituito.
5. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati, secondo le modalità riportate sulla circolare federale, sul sito istituzionale della F.I.Te.T., in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di

giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.

ARTICOLO 26

UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, al fine di accedere alla giustizia federale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Capo III - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 27

POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 20.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza, ove prevista, con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

ARTICOLO 27 bis

RICUSAZIONE ED ASTENSIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è di lui prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'istaurazione del giudizio;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.
2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza

dell'Organo Giudicante. Qualora la causa di riconsazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso potrà essere presentato sino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

4. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la riconsazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o riconsazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o riconsato conservano efficacia.
5. Il ricorso per la riconsazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
6. Il ricorso per la riconsazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato dal Consiglio Federale.
7. Non è ammessa la riconsazione dei Giudici chiamati a decidere sulla riconsazione.
8. Il Procuratore Federale non può essere riconsato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.
9. Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di riconsazione decidono la Corte Sportiva d'Appello e la Corte Federale d'Appello.

ARTICOLO 28

CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

ARTICOLO 29

COMUNICAZIONI

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al Tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile, nei casi più gravi, fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non rese contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione quando prevista.



ARTICOLO 30

SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II – GIUDICI SPORTIVI

Capo I - NOMINA E COMPETENZA

ARTICOLO 31

ISTITUZIONE

1. Presso la F.I.Te.T. sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.

ARTICOLO 32

COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

ARTICOLO 33

ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni esclusivamente di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

ARTICOLO 34**NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI**

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su istanza del Consiglio Federale su proposta del Presidente, oppure tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla carica di Giudice Sportivo Nazionale i laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva d'Appello. In caso di vacanza della carica è proposta istanza da parte del Consiglio Federale per procedere alla nuova nomina.

ARTICOLO 35**NOMINA NELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA**

1. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei, quali componenti della Corte Sportiva di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e tre membri supplenti.
5. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.
6. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
7. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

Capo II - PROCEDIMENTI**ARTICOLO 36****AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E AI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI**

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale pervenuta entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 37 **ISTANZA DEGLI INTERESSATI**

1. L'istanza è proposta al Giudice Sportivo, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; avverso i provvedimenti assunti sul campo dal Giudice Arbitro su questioni regolamentari o tecniche, essa è proposta, a pena di decadenza, entro mezz'ora dalla conclusione della manifestazione
2. L'istanza contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
3. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

ARTICOLO 38 **FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE**

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assume la pronuncia che è adottata tempestivamente e comunque non oltre sette giorni da quello in cui è stata presentata l'istanza. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati indicati dal Giudice a cura della Segreteria.
2. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

ARTICOLO 39 **DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI**

1. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata e del provvedimento di fissazione di udienza. Essi possono fare pervenire memorie e documenti entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia.

ARTICOLO 40 **PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI**

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo anche mediante audizioni assume le informazioni che ritiene utili fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
4. Qualsiasi decisione del Giudice Sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano trarre beneficio dalla decisione stessa.
5. Spetta al Consiglio Federale, con deliberazione fondata sul merito sportivo, di stabilire l'attribuzione di un titolo o del diritto di partecipare a un Campionato in favore di una Società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del Giudice Sportivo.

ARTICOLO 41

GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio adottata, comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO III - GIUDICI FEDERALI

Capo I - NOMINA E COMPETENZA

ARTICOLO 42

ISTITUZIONE

1. Presso la F.I.Te.T. sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

ARTICOLO 43

COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.

2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' altresì competente a decidere sulle istanze di ricusazione di componenti del medesimo Tribunale.

ARTICOLO 44

NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono rispettivamente, il Tribunale di un Presidente – designato dal Consiglio Federale – di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e di due membri supplenti; la Corte Federale d'Appello, di un Presidente – designato dal Consiglio Federale – di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e di tre membri supplenti.
5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Capo II - PROCEDIMENTI

ARTICOLO 45

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore iscritto all'albo del Consiglio dell'ordine degli Avvocati.

ARTICOLO 46

APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso l'accordo questo, è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli

*Alessandro Cherubini*

impegni indicati, ne dichiara, anche fuori udienza, la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

5. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ARTICOLO 47

FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ARTICOLO 48

RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.

3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura;
- g) elezione di domicilio ed indicazione della pec (posta certificata).

ARTICOLO 49

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione o del Procuratore Federale, o di Affiliati o Tesserati, i quali titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su

*h**at*

ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

ARTICOLO 50

FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ARTICOLO 51

MISURE CAUTELARI

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 56, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura

cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 55 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato e comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

ARTICOLO 52

INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ARTICOLO 53

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concertata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante della Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ARTICOLO 54

ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

2. Le testimonianze devono essere rese dai tesserati previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

ARTICOLO 55

GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concertata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 53 e 54.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
9. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.



ARTICOLO 56
TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA
DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 co. 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'art. 12-ter dello Statuto Coni, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la F.I.Te.T. entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

ARTICOLO 57
EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI
DISCIPLINARI

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto

non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV - PROCURATORE FEDERALE

Capo I - NOMINA E FUNZIONI

ARTICOLO 58

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la F.I.Te.T. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e fino al numero di tre Sostituti Procuratori, che coadiuvano il primo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

ARTICOLO 59

NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 44, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei Dirigenti Generali della Pubblica Amministrazione anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 44, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 60

ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Capo II – AZIONE DISCIPLINARE

ARTICOLO 61

AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti degli Affiliati, dei Tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della F.I.Te.T., nei modi e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; ovvero se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dall'art. 64 comma 4.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria, ovvero se non sia già stato udito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita, l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'inculpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ARTICOLO 62

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 61, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 63

ASTENSIONE

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

ARTICOLO 64

SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'art. 76 le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine previsto di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata, di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 61, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.



5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

6. Ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 2, dello Statuto del Coni, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del Coni e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

ARTICOLO 65

APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI ED ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport il quale può entro dieci giorni formulare rilievi.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, da parte del Presidente Federale, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dal Presente Regolamento.

ARTICOLO 65bis

TUTELA DELL'ONORABILITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

1. La sospensione di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte Federale d'Appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.

2. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprano cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.
4. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Capo III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

ARTICOLO 66

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

ARTICOLO 67

RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

ARTICOLO 68

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme

di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il Coni.

TITOLO VI – REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE, CLEMENZA

ARTICOLO 69

REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

3. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

4. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

ARTICOLO 70

GRAZIA

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.

2. Competente alla concessione è il Presidente della Federazione cui spetta l'obbligo, prima dell'adozione del provvedimento, di sentire il parere del Consiglio Federale.

3. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve.

4. In caso di radiazione devono essere decorsi almeno 5 anni.

5. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta del tesserato indirizzata al Presidente della Federazione a mezzo raccomandata A.R., telegramma, fax, mezzo posta elettronica certificata, o tramite qualsiasi altro mezzo che consenta di dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione dopo che siano trascorsi i termini previsti nei commi precedenti.

6. Il provvedimento non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

*Alessandro Cherubini*

ARTICOLO 71

AMNISTIA

1. L'amnistia è un provvedimento generale con cui il Consiglio Federale provvede ad estinguere l'infrazione e, nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato fa cessare l'esecuzione della sanzione.
2. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data dalla quale far decorrere gli effetti dell'amnistia stessa.
3. Per i giudizi in corso di svolgimento e per infrazioni coperte dall'amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
4. Il provvedimento di amnistia può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi, e non si applica ai recidivi, salvo diversa espressa previsione.
5. Il provvedimento non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ARTICOLO 72

INDULTO

1. L'indulto, al pari dell'amnistia, è un provvedimento di carattere generale ed opera esclusivamente sulla pena principale la quale può venire, in tutto o in parte, condonata ovvero commutata in altra specie di pena.
2. L'indulto non estingue le pene accessorie e non presuppone una condanna irrevocabile, salvo diversa previsione espressa.
3. La sua efficacia è, di regola, circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale che è l'organo federale competente alla promulgazione.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni od obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo diversa previsione espressa.
5. Nel corso di più infrazioni l'indulto si applica una sola volta, dopo che sono state cumulate le sanzioni.
6. Il provvedimento non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ARTICOLO 73

RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni disciplinari ed ogni altro effetto della condanna.
2. La riabilitazione può essere concessa quando siano trascorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo e l'interessato, in questo lasso di tempo, ha tenuto un comportamento assolutamente non censurabile.
3. Competente a concedere la riabilitazione è la Corte Federale di Appello, su istanza del condannato. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Corte Federale di Appello, che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale. Provvede inoltre, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R., fax o mezzo posta elettronica certificata, o tramite qualsiasi altro mezzo che consenta di dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione

*h**or*

5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 anni dalla data del provvedimento di rigetto.

6. La decisione che dichiara la riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato, entro 7 anni dalla concessione della stessa, commette una nuova infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. La revoca è disposta su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, dalla Corte Federale di Appello, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice competente ad irrogare la successiva sanzione.

TITOLO VII - ARBITRATO

ARTICOLO 74 PROCEDIMENTO

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'Affiliato e il Tesserato possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r., alla controparte e al Consiglio Federale.
2. Il procedimento arbitrale è disciplinato nel presente Regolamento ed è di natura irrituale.
3. La domanda di arbitrato deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) le conclusioni, che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto;
 - d) la dichiarazione di accettazione dell'incarico rilasciata da parte dell'arbitro prescelto;
 - e) l'elezione di domicilio, ai fini di eventuali comunicazioni;
 - f) l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
4. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve, parimenti, essere comunicato a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r. alla parte proponente, con accettazione contestuale dell'arbitro designato, ed al Consiglio Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte di Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.Te.T.
5. Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
6. In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, provvede la Corte Federale di Appello. Tale Commissione dovrà provvedere, inoltre, a nominare, d'ufficio, anche gli arbitri della parte che non abbia provveduto alla nomina.
7. Il Collegio Arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
8. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
9. Le parti sono obbligate al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.

ARTICOLO 75 LODO

1. Il lodo deve essere emesso entro novanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
2. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio, che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.

*Alessandro Cherubini*

3. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme Federali.
4. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione agli arbitri, alle parti ed ai loro difensori, se nominati, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R., almeno sette giorni prima della riunione.
5. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
6. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - c) la concisa esposizione dei motivi;
 - d) il dispositivo;
 - e) la sottoscrizione degli arbitri, o della maggioranza degli arbitri, come previsto nel precedente comma 5, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
7. In caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o di ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
8. Il lodo è depositato, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio Arbitrale, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia Federale, che provvede a darne tempestiva comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r., alle parti.
9. Se la parte soccombente non adempie, nel termine fissato dal Collegio Arbitrale, la Segreteria Federale informa l'Organo di Giustizia competente, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
10. Ferma la natura di arbitrato irrituale, ed escluso il deposito del lodo presso la cancelleria del Tribunale civile, per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 76

CASELLARIO FEDERALE

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'art. 64, comma 2, i provvedimenti degli organi di giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.
2. Le decisioni definitive degli organi di giustizia sono trasmesse al Coni per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 77

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.
2. Entro la medesima data: *i)* il Regolamento è pubblicato sul sito internet della F.I.Te.T.; *ii)* con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e alla procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni.

*h**af*

Indice Regolamento Giustizia

PARTE PRIMA

Titolo I

Principi Generali

Ambito di applicazione	art. 1
Doveri di comportamento	art. 2
Illecito sportivo e obblighi di denuncia	art. 3
Frode sportiva	art. 4
Violenza	art. 5
Divieto di scommesse	art. 6
Sostanze vietate	art. 7
Responsabilità soggettiva	art. 8
Responsabilità oggettiva	art. 9

Titolo II

Sanzioni

Sanzioni a carico delle Società	art. 10
Sanzioni a carico di atleti e tecnici	art. 11
Sanzioni a carico dei dirigenti e degli altri tesserati	art. 12
Sanzioni accessorie	art. 13
Recidiva	art. 14
Tentativo	art. 15
Circostanze aggravanti	art. 16

Circostanze attenuanti	art. 17
Valutazione delle circostanze	art. 18
Inosservanza delle sanzioni	art. 19

PARTE SECONDA

Titolo I

Disposizioni generali del Processo Sportivo

Capo I – Principi del Processo Sportivo

Principi del processo sportivo	art. 20
Organi di giustizia ed altri soggetti	art. 21
Attribuzioni	art. 22
Commissione Federale di Garanzia	art. 23

Capo II – Accesso alla giustizia

Diritto all'azione innanzi agli Organi di giustizia	art. 24
Contributo per l'accesso	art. 25
Ufficio del gratuito patrocinio	art. 26

Capo III – Norme generali sul procedimento

Poteri Organi di giustizia	art. 27
Ricusazione ed Astensione	art. 27 bis
Condanna alle spese per lite temeraria	art. 28
Comunicazioni	art. 29
Segreteria degli Organi di giustizia sportiva	art. 30



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Titolo II

Giudici Sportivi

Capo I- Nomina e competenza

Istituzione Giudici Sportivi	art. 31
Competenza per materia	art. 32
Competenza territoriale	art. 33
Nomina Giudici Sportivi	art. 34
Nomina Corte Sportiva d'Appello e composizione	art. 35

Capo II- Procedimento

Avvio del procedimento innanzi ai Giudici Sportivi	art. 36
Istanza degli interessati	art. 37
Fissazione data della decisione	art. 38
Contraddittorio	art. 39
Pronunce Giudici Sportivi	art. 40
Giudizio innanzi alla Corte Sportiva d'Appello	art. 41

Titolo III

Giudici Federali

Capo I – Nomina e competenza

Istituzione Giudici Federali	art. 42
Competenza	art. 43
Nomina Organi di giustizia Federale e loro composizione	art. 44

*h**of*

Capo II - Procedimento

Avvio del procedimento innanzi agli Organi di giustizia federali	art. 45
Applicazione di sanzioni a seguito di atto di deferimento	art. 46
Fissazione udienza a seguito di atto di deferimento	art. 47
Ricorso della parte interessata	art. 48
Ricorso per annullamento deliberazioni	art. 49
Fissazione udienza a seguito di ricorso	art. 50
Domanda cautelare	art. 51
Intervento del terzo	art. 52
Svolgimento udienza e decisione	art. 53
Assunzione prove	art. 54
Giudizio innanzi alla Corte Federale d' Appello	art. 55
Termini	art. 56
Efficacia sentenze Autorità Giudiziaria	art. 57

Titolo IV**Procura Federale****Capo I – Nomina e funzioni**

Ufficio del Procuratore Federale	art. 58
Nomina componenti	art. 59
Attribuzioni Procuratore	art. 60



Alessandro Cherubini

Capo II – Azione disciplinare

Azione del Procuratore	art. 61
Prescrizione dell'azione	art. 62
Astensione	art. 63
Svolgimento indagini	art. 64
Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione	art. 65
Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi	art. 65 bis

Capo III – Rapporti con le altre Autorità Giudiziarie

Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	art. 66
Rapporti con la Procura Antidoping del CONI	art. 67

Titolo V

Collegio di Garanzia dello Sport

Collegio di Garanzia dello Sport	art. 68
----------------------------------	---------

Titolo VI

Estinzione sanzioni

Revisione e Revocazione decisioni CAF	art. 69
Grazia	art. 70
Amnistia	art. 71
Indulto	art. 72
Riabilitazione	art. 73



Titolo VII

Arbitrato

Procedimento art. 74

Lodo art. 75

Titolo VIII

Disposizioni finali

Casellario federale art. 76

Entrata in vigore art. 77

A

af